

Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2018, n. 4-6433

Art. 63 L.R. n. 22/2009 e art. 11, comma 8 bis D.L. n. 35/2013. Convenzione per assistenza e tutela legale ARPA Piemonte - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - a titolo gratuito. Rinnovo.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Vista la L.R. n. 22/2009 che all'art. 63 prevede che, ai fini precipui del contenimento della spesa pubblica, l'Avvocatura regionale svolga attività di rappresentanza in giudizio, nonché di consulenza legale volta a prevenire il contenzioso anche a favore degli Enti strumentali della Regione sprovvisti di uffici legali;

visto l'art. 11, comma 8 bis, del D.L. n. 35/2013 convertito con L. 64/2013 che prevede che "ai fini del contenimento della spesa pubblica gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli Enti dipendenti delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime";

considerato che la precitata norma regionale subordina tale attività all'approvazione di specifiche convenzioni che ne determinano condizioni di utilizzo e rapporti finanziari;

vista la D.G.R. n. 13-2856 dell'1.02.2016 che, ha approvato la Convenzione con il predetto Ente a titolo gratuito, sulla base dello schema di cui alla D.G.R. n. 14-615 del 24.11.14;

visto l'art. 4 della Convenzione che, in sede di prima applicazione, fissa una durata biennale con obbligo di verifica entro tre mesi al fine di accertarne il rinnovo espresso;

visto che la Convenzione è stata firmata il 09.03.2016;

ritenuto opportuno procedere al rinnovo di detta convenzione senza prevedere limiti di durata temporale;

dato atto che la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, secondo le modalità di cui in premessa, il rinnovo della Convenzione tra ARPA Piemonte e Avvocatura Regionale ai sensi dell'art. 63 della L.R. n. 22/2009 e dell'art. 11, comma 8 bis del D.L. n. 35/2013 convertito nella L. n. 64/2013;
- di autorizzare il Direttore della Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura alla firma della Convenzione rinnovata con Arpa Piemonte;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché, ai sensi dell'art. 23, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)